

239472

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACOMO TRAVAGLINO
ANTONELLA DI FLORIO
LINA RUBINO
ENZO VINCENTI
MARCO ROSSETTI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 06/10/2020 CC
A
Cron. 2394
R.G.N. 32562/2019

ORDINANZA

sul ricorso 32562/2019 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell'avvocato LAURA
BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO
TARTINI;

-ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1376/2019 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

2020
1610

Copia comunicata agli Ill.mi magistrati CPC

RILEVATO CHE:

1. - Con ricorso affidato a quattro motivi, cittadino del Bangladesh, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 1° aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l'opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. - La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: *a)* in base al racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine perché, sposato con quattro figli, non era in grado di procurarsi il reddito, essendo la sua regione stata distrutta da un violento ciclone ed avendo la fabbrica dove lavorava subito, nel 2010, un incendio, così da aver contratto debiti per raggiungere la Libia, temendo per la propria vita in caso di rimpatrio per non essere in grado di onorarli) non poteva riconoscersi lo *status* di rifugiato per motivi di persecuzione; *b)* non poteva riconoscersi la protezione sussidiaria di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, non avendo il richiedente mai fatto cenno alla situazione generale del Paese di origine quale fonte di pericolo effettivo per la sua incolumità in caso di rimpatrio, né risultando che sia colpito da condanna a morte o che rischi l'esecuzione di pena capitale o, ancora, che possa essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti da parte delle autorità; *c)* non sussisteva in Bangladesh, come già accertato dal primo giudice, una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o di anarchia (né avendo il richiedente mai dedotto timori in tal senso), tali da integrare le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. *c)* del citato art. 14; *d)* non

sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, mancando qualsiasi allegazione idonea a definire la presumibile durata di esposizione ad un rischio specifico.

3. - L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE:

1. - Con il primo ed il secondo motivo – congiuntamente proposti - è dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame del pericolo per l'incolumità di esso richiedente e per quella dei propri familiari proveniente da una "gang di usurai", in assenza di adeguata tutela da parte delle pubbliche autorità; nonché denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 14, lett. b), del d.lgs. n. 251/2007, 8 e 35 bis del d.lgs. n. 25/2008, non avendo la Corte territoriale considerato che la protezione sussidiaria può invocarsi anche nei confronti di soggetti non statuali, ove l'autorità pubblica non possa o non voglia offrire protezione, così omettendo di dare rilevanza alla vicenda personale di esso richiedente in riferimento alla situazione oggettiva del Paese di origine.

1.1. - I motivi sono fondati.

La Corte territoriale, pur rammentando quali fossero le allegazioni del richiedente relative alla propria vicenda personale e, tra queste, quella (pur genericamente assunta) di temere per la propria vita per aver contratto debiti che non poteva onorare, ha mancato di esaminare un tale fatto (che, nelle allegazioni del ricorrente, è puntualizzato come "contrazione di un debito con una gang di usurai" e ricomprende anche le minacce di morte rivolte alla famiglia del medesimo rimasta in Bangladesh) ai fini della delibazione

sulla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, limitandosi a rilevare che la tortura o i trattamenti inumano o degradanti dovessero provenire soltanto dalle autorità pubbliche.

In tal senso, il giudice di appello ha anche male applicato il combinato disposto degli artt. 5, lett. c) e 14, lett. b), del d.lgs. n. 251/2007, in quanto è onere del giudice verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali (quali le minacce di morte provenienti da organizzazioni criminali), lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali atti un'adeguata protezione (cfr. in tale prospettiva, Cass. n. 3578/2020).

2. – Con il terzo e quarto motivo – congiuntamente proposti - è dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame delle calamità naturali che hanno colpito esso richiedente e la sua famiglia, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; nonché denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998.

2.1. – L'esame dei motivi è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

3. – Vanno, dunque, accolti il primo e il secondo motivo e dichiarati assorbiti il terzo e quarto motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà, nella delibazione del gravame, tenere conto del rilievo ed applicare il principio riportati al § 1.1. del "Considerato che", nonché provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 6 ottobre 2020.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 3 FEB. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia Di Rita

